



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA nr. **23/2020** Prot. N. 2621

Lanzada, 31 luglio 2020

IL RESPONSABILE del SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Premesso: che durante la stagione estiva tutto il territorio di questo Comune, compresa la località di Francsia, è soggetto a forte afflusso turistico con conseguente aumento di traffico veicolare in particolare sulla strada urbana e extraurbana comunale Lanzada / Francsia e Dossi di Francsia;

Ricevute in merito disposizioni dall'Amministrazione Comunale di Lanzada, in data 28.07.2020;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine della sicurezza della circolazione stradale in relazione alle esigenze di traffico veicolare e alle caratteristiche tecniche / ambientali della strada urbana e extraurbana comunale Lanzada / Francsia e Dossi di Francsia;

Visto l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 6 e 7 del C.d.S. approvato con D.Leg.vo n. 285/92, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

Salvo quanto stabilito e pubblicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Decreto n. 5785 del 12 dicembre 2019, "**divieto di circolazione per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali l'anno 2020**", ed eventuali provvedimenti del Prefetto di Sondrio, riguardante le limitazioni alla circolazione per l'anno 2020;

o r d i n a

CHE, DAL 08 AGOSTO 2020 AL 23 AGOSTO 2020, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DI LANZADA E' VIETATO IL TRANSITO AI VEICOLI, ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE, DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TL.

Sono esclusi dal presente provvedimento gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari, dei carburanti, di soccorso e di interesse pubblico.

La presente ordinanza viene resa nota mediante la collocazione della relativa segnaletica stradale, mediante la pubblicazione sul albo on line e la notificazione alle principali ditte, interessate, conosciute della zona.

Il personale incaricato all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 285 / 92 è incaricato di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. *Iliziano Rama*



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**